



Delibera della Giunta Regionale n. 230 del 05/05/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 7 - Direzione Generale per la mobilità

U.O.D. 5 - UOD Trasporto marittimo e demanio portuale e aeroportuale

Oggetto dell'Atto:

ADEMPIMENTI URGENTI IN MATERIA DI COLLEGAMENTI MARITTIMI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso:

- a. Che l'art. 10 del Decreto legislativo n. 422/1997 e s.m.i. dispone la delega alle Regioni delle funzioni e dei compiti amministrativi in tema di servizi marittimi di interesse regionale, riconoscendo, al contempo, la natura speciale di tale materia;
- b. che gli artt. 104 e 105 del Decreto legislativo n. 112/98 definiscono l'ulteriore delega e conferimento di funzioni alle Regioni in materia di trasporto, con specifico riferimento all'aspetto dell'organizzazione dei servizi marittimi;
- c. che l'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto legislativo n. 345/98 specifica l'attribuzione alle Regioni, oltre che dei generali poteri normativi, di programmazione e di indirizzo, anche dell'esercizio delle funzioni amministrative dei servizi marittimi già delegati ai sensi del D.Lgs. n. 422/97;
- d. che la Legge della Regione Campania 11 agosto 2001, n. 10, all'art. 25 stabilisce che la Regione Campania esercita direttamente le funzioni ed i compiti di programmazione e di amministrazione in materia di servizi marittimi di interesse regionale;
- e. che la Legge della Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3 - recante la "Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità della Regione Campania" - stabilisce che alla Regione competono le funzioni ed i compiti di programmazione e vigilanza in conformità della Legge n. 59/97, del D.Lgs n. 422/97, del D.Lgs. n. 112/98 e del D.Lgs. n. 400/99, nonché, con particolare riguardo al cabotaggio marittimo, le funzioni amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi;
- f. che la Regione, ai sensi degli articoli 5, 17 e 39 della legge regionale n. 3 del 2002, nell'ambito delle proprie competenze in materia di trasporto pubblico locale, definisce il quadro regolatorio per i servizi marittimi di linea minimi, aggiuntivi e autorizzati.

Premesso, altresì:

- a. che, a seguito di ricorso proposto (n. 4754/2014 Reg. Ric.) da Snav S.p.A., Navigazione Libera del Golfo srl; Medmar Navi S.p.A., Alilauro Gruson S.p.A. ed Alilauro S.p.A., il TAR Campania ha annullato, tra l'altro, i seguenti provvedimenti impugnati:
 - a1) DGR n. 145 del 12 maggio 2014 con la quale sono stati individuati i due lotti di gara per l'affidamento dei servizi minimi nel Golfo di Napoli;
 - a2) DGR 191/2014 con la quale si è disposto di attivare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi marittimi minimi nel Golfo di Napoli;
 - a3) DGR n. 365 del 8 agosto 2014, con la quale è stato approvato il programma triennale dei servizi marittimi minimi del Golfo di Napoli, eserciti dalla Caremar o da affidare mediante gara;
 - a4) DGR n. 172 del 3 giugno 2014 con la quale è stata approvata la proposta di regolamento in materia di servizi marittimi di linea autorizzati, aggiuntivi e non di linea e il Regolamento regionale n.6 del 11 agosto 2014 in materia di servizi marittimi di linea autorizzati, aggiuntivi e non di linea;
- b. la medesima sentenza ha rinviato alla Camera di Consiglio del 14 gennaio 2015 la trattazione sull'istanza cautelare per motivi aggiunti riguardante il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 381 del 1 novembre 2014 con cui è stata indetta la procedura ristretta per l'affidamento dei servizi marittimi nel Golfo di Napoli;

- c. che con sentenza depositata il 22 gennaio 2015 il TAR Campania ha definitivamente pronunciato sul ricorso per motivi aggiunti innanzi esposti annullando il succitato Decreto Dirigenziale n. 381/2014;
- d. che avverso le suddette sentenze la regione Campania ha proposto ricorso al Consiglio di stato, formulando contestualmente istanza cautelare;

Dato atto:

- a. che le Capitanerie di Porto, nelle more dell'adozione dei provvedimenti da parte della Regione, hanno emesso apposite Ordinanze con le quali hanno confermato, prorogandolo fino al 31 dicembre 2015, il quadro orario dei collegamenti marittimi di linea, attualmente esistenti, da e per i porti del golfo di Napoli e Salerno;

Rilevato:

- a. che il Consiglio di Stato con ordinanza n.1774 del 28 aprile 2015 ha rigettato l'istanza cautelare, rinviando alla decisione di merito fissata per il 22 luglio 2015,

Considerato:

- a. che nelle more della decisione di merito del Consiglio di Stato è necessario, al fine di non pregiudicare le esigenze di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive, nell'interesse sia degli utenti che degli operatori economici, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali del settore, confermare per i profili di competenza, assentiti dalla normativa richiamata in premessa i collegamenti marittimi di rilevanza locale già esistenti e oggetto delle succitate Ordinanze delle rispettive Capitanerie di Porto, fino all'adozione dei nuovi provvedimenti regionali, consequenziali alla pronuncia giurisdizionale, e comunque non oltre il 31/12/2015;
- b. che, al contempo è necessario garantire il libero accesso al mercato di riferimento, evitando indebite restrizioni del mercato mediante il rilascio di nuove autorizzazioni ai sensi dell'art 39 , L.R. n.3/2002, nel pieno rispetto delle regole di concorrenza e pari opportunità tra gli operatore del settore;

Ritenuto, pertanto:

- a. di dover confermare, in tale regime transitorio, il quadro dei collegamenti marittimi di linea di rilevanza locale così come risultante dal D.D. n 172/2011 e ss.mm. fino all'adozione di nuovi provvedimenti regionali consequenziali alla pronuncia giurisdizionale e comunque non oltre il 31/12/2015;
- b. di dover stabilire, in tale regime transitorio, che in conformità all'art. 39 della L.R. 3/2002 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, possono essere rilasciate dalla Direzione competente per materia nuove autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di TPL marittimo autorizzati o modifiche di autorizzazioni già esistenti, con validità fino all'adozione di nuovi provvedimenti consequenziali alla pronuncia di merito del Consiglio di Stato e comunque non oltre il 31/12/2015;

Visto :

- la delibera di Giunta regionale n. 443 del 8 agosto 2011;
- il decreto Dirigenziale n.172 del 21 settembre 2011 ss.mm;
- la delibera di Giunta Regionale n. 145 del 12 maggio 2014;

- la delibera di Giunta Regionale n. 191 del 5 giugno 2014;
- la delibera di Giunta Regionale n. 365 del 8 agosto 2014;
- la delibera di Giunta Regionale n. 172 del 3 giugno 2014;
- la delibera di Giunta Regionale n. 342 del 8 agosto 2014;
- la delibera di Giunta Regionale n. 697 del 23 dicembre 2014;
- la sentenza non definitiva emessa dal TAR Campania n. Reg. Rec. 04754/2014;
- la sentenza definitiva emessa dal TAR Campania n. Reg. Prov. 00390/2015;
- le Ordinanze delle Autorità Marittime:
 - di Napoli n.21 del 21 marzo 2015;
 - di Salerno n.39 del 27 marzo 2015;
 - di Capri n.4 del 21 marzo 2015;
 - di Ischia n.14 21 marzo 2015;
 - di Procida n.4 del 21 marzo 2015;
 - di Pozzuoli n.12 del 22 marzo 2015;

propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

sulla scorta dei motivi espressi in narrativa che di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti:

1. di confermare, in tale regime transitorio, il quadro dei collegamenti marittimi di linea di rilevanza locale così come risultante dal D.D. n 172/2011 e ss.mm. fino all'adozione di nuovi provvedimenti regionali consequenziali alla pronuncia giurisdizionale e comunque non oltre il 31/12/2015;
2. di stabilire, in tale regime transitorio, che in conformità all'art. 39 della L.R. 3/2002 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, possono essere rilasciate dalla Direzione competente per materia nuove autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di TPL marittimo autorizzati o modifiche di autorizzazioni già esistenti, con validità fino all'adozione di nuovi provvedimenti consequenziali alla pronuncia di merito del Consiglio di Stato e comunque non oltre il 31/12/2015;
3. di dare mandato alla Direzione Generale per la Mobilità, di pubblicare l'apposito "AVVISO", per la presentazione dell'istanza di nuovi servizi di linea sul sito della Regione Campania entro 10 gg. dalla pubblicazione sul BURC della presente deliberazione;
4. di dare mandato, altresì, alla medesima Direzione di trasmettere il presente provvedimento alle Autorità Marittime competenti e di porre in essere ogni altro adempimento consequenziale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al BURC per la pubblicazione;